

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PALESTRE E LAVORATORI SPORTIVI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione Palestre e Lavoratori Sportivi denominata ANPALS è una associazione di titolari di palestre, titolari di centri sportivi, laureati in scienze motorie, tecnici, istruttori, personal trainer, allenatori, maestri; autonoma è retta dal presente statuto, approvato dall'assemblea e che si dota di un regolamento attuativo.

ART. 2 - SCOPI

L'associazione ha lo scopo di operare su tutto il territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei titolari di strutture sportive e dei tecnici, istruttori, allenatori, maestri, personal trainer, e degli utenti in genere; in particolare, promuove ed assicura la tutela sul piano informativo, formativo, preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio dei diritti fondamentali in campo economico patrimoniale, quali il diritto della trasparenza, equità e correttezza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali verso terzi di beni e servizi;

- promuove ed assicura la tutela di diritti di natura sociale generale, quali il diritto alla salute, allo sport, alla sicurezza; della qualità dei prodotti e dei servizi; del diritto alla erogazione dei servizi pubblici in conformità a standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, all'attività sportiva, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, della sanità, delle tele comunicazioni, dei trasporti e servizi compreso l'edilizia e l'urbanistica;

- promuove studi, iniziative giuridiche ed attività formative e di orientamento della pubblica opinione verso la difesa e realizzazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei titolari dei centri sportivi, dei tecnici, istruttori, personal trainer, allenatori, maestri e degli utenti in genere;

- assiste direttamente (anche per il tramite di propri Professionisti) i titolari delle palestre e delle strutture sportive e i tecnici, laureati in scienze motorie, istruttori, personal trainer, allenatori, maestri nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi sia pubblici che privati, in forza della legittimazione ad agire della legge, al fine di assicurare ad essi i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi con la effettiva possibilità di difenderli giudizialmente sia come singoli che come gruppi, costituendosi anche quale parte civile in eventuali processi penali;

- promuove, cura e patrocina, anche in collaborazione con istituti, partiti politici, enti pubblici, privati ed associazioni, l'organizzazione di riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio, formazione ed aggiornamento, nonché ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi congressuali e monografie, anche attraverso i canali telematici (siti internet, social media, blog, ecc.);
- promuove e diffonde, tra i titolari delle strutture sportive, tra tutti i tecnici, istruttori, personal trainer, allenatori, maestri e utenti in genere la conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, esattoriali e postali, in ordine alla misura e variazione dei tassi d'interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, promuovendo così una "DOMANDA DI TRASPARENZA" verso il settore del credito e dei servizi di pubblica utilità;
- promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali dei lavoratori sportivi intendendo per tali i Laureati in Scienze Motorie, gli Istruttori, Tecnici, Personal Trainer, Allenatori attraverso un Albo Professionale legalmente riconosciuto;
- promuove la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico che proporrà le linee guida da utilizzare in ambito della Formazione Tecnico-Sportiva;
- promuove la tutela, l'assistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati anche non abbienti verso l'accesso allo sport, al diritto ed alla giustizia.

ART. 3 - SOCI

Possono associarsi ad ANPALS tutte le persone fisiche e giuridiche, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua e religione, che siano maggiorenni ed abbiano la capacità di agire e che, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro. I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Soci Ordinari, ovvero coloro che richiedono e sono ammessi all'Associazione per delibera del Comitato Direttivo. Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari e sono componenti di diritto dell'Assemblea generale. Si acquista la qualità di socio previa domanda diretta alla Sede Nazionale e/o diretta al domicilio della delegazione regionale, provinciale o locale competente per territorio. Potranno aderire alla Associazione tutte le associazioni territoriali, nazionali ed internazionali che abbiano le stesse finalità istituzionali, la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori il cui statuto preveda l'assenza del fine di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni offerte dagli aderenti.

ART. 4 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono conferite dagli iscritti all'Associazione mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici, salvo quanto previsto in relazione agli esperti. Possono ricoprire cariche sociali a livello Nazionale coloro che risultino iscritti da almeno due anni consecutivi all'Associazione, a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari. Le cariche previste dal presente statuto relativamente agli organi individuali nazionali, non danno diritto a compensi, ma solo a rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dalla Segreteria Nazionale di Presidenza, che altresì con propria delibera motivata e relativamente a singoli casi, può disporre deroghe alle restituzioni previste dal presente capoverso.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

ART. 6 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari versati dagli iscritti e dagli altri proventi, che possono pervenirle a qualunque titolo, da enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti norme di legge.

Tutte le entrate dell'Associazione dovranno pervenire alla Sede Nazionale e sarà cura della stessa comunicare alle segreterie Regionali e Provinciali la quota assegnata a ciascuna di esse, proporzionalmente alle entrate pervenute tramite le medesime. Il Presidente Nazionale può autorizzare, con delibera della Segreteria nazionale, la riscossione dei contributi associativi a livello periferico. Tutti i livelli organizzativi territoriali sono contraddistinti da un proprio codice fiscale in quanto patrimonialmente e finanziariamente autonomi rispetto alla Sede Nazionale. I responsabili delle strutture periferiche dovranno rispondere in proprio di ogni eventuale dissonanza di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del livello organizzativo dagli stessi rappresentato.

ART. 7 - ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI

Il socio può in ogni momento recedere mediante comunicazione scritta inoltrata al Presidente con qualsiasi modalità. I soci sono esclusi d'ufficio per il mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della quota annuale di

iscrizione. Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per indegnità morale, condanna penale per delitti di grave rilevanza sociale, assunzione di comportamenti che ledono il prestigio ed il buon nome dell'Associazione ed inosservanza allo statuto. I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Contro il provvedimento di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea; b) Il Comitato Direttivo; c) Il Presidente; d) La Segreteria Nazionale; e) Il Collegio dei Probiviri; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dalla Segreteria Nazionale su delibera del Comitato Direttivo e/o su richiesta scritta di un quinto dei soci. Sarà cura della Segreteria Nazionale diramare, alle Segreterie delle delegazioni Regionali e Provinciali l'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla data stabilita per l'assemblea. L'assemblea si raduna in una sola convocazione ed è composta: dai Delegati eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali e/o Provinciali i quali dovranno rappresentare almeno il 51% dei soci iscritti all'Associazione, dai membri del Comitato Direttivo Nazionale, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai Presidenti Regionali i quali se non delegati, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Il Regolamento Assembleare e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dalla Segreteria Nazionale, almeno tre mesi prima della data fissata per l'adunanza, in relazione al numero degli iscritti in regola con l'adesione all'Associazione. L'assemblea elegge: - il Comitato Direttivo; - il Presidente ed il Vice Presidente; - la Segreteria Nazionale; - il Collegio dei Probiviri; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - approva la relazione del Presidente; - delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; - delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Segreteria Nazionale o da un terzo dei Delegati; - modifica in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione, previo voto favorevole di almeno i 4/5 dei delegati, salvo quanto di competenza del Comitato Direttivo; - delibera lo scioglimento dell'Associazione. L'assemblea delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti. L'assemblea è convocata con avviso spedito ai Presidenti Provinciali e Regionali almeno 60 (sessanta) giorni prima, ogni cinque anni e comunque, ogni volta che la Segreteria Nazionale lo deliberi.

ART. 10 - COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo dura in carica cinque anni ed è costituito da un numero massimo di quindici membri in cui saranno compresi di diritto il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti della Segreteria Nazionale. I membri sono rieleggibili, sono soci e possono essere revocati solo per giusta causa. Gli incarichi del Comitato Direttivo sono rinnovabili per un ulteriore quinquennio. Il Comitato Direttivo: a- provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; b- approva il bilancio consuntivo e preventivo redatti dal Segretario Tesoriere; c- pubblica le norme sui regolamenti attuativi ed elettorali per la costituzione degli organi sociali; d- è convocato almeno una volta all'anno. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo rimarrà depositato in copia nella sede legale dell'Associazione e rimarrà a disposizione di tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

ART. 11 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale dura in carica cinque anni ed è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea compreso il Presidente che la presiede ed il Vice Presidente. I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono: a) Il Segretario Generale che coordina tutta l'attività dei vari organi sociali con particolare riguardo ai collegamenti tra i funzionari politici e quelli operativi; b) Il Segretario Tesoriere che cura le incombenze Amministrative dell'Associazione, conserva la cassa ed alla fine di ciascun esercizio sociale redige i bilanci consecutivo e preventivo; c) Il Segretario Nazionale che cura i rapporti con gli organi di stampa e le pubblicazioni dell'Associazione. I componenti sono rieleggibili, sono soci e possono essere revocati solo per giusta causa.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni e può essere rieleggibile. - Rappresenta legalmente l'Associazione con firma libera; - Rappresenta in giudizio l'Associazione; - Presiede l'assemblea, il comitato direttivo, e la segreteria nazionale; - Delega specifiche tematiche a figure professionali esterne al comitato direttivo che dovranno relazionare allo stesso comitato sull'attività svolta preventivamente decisa ed approvata; - Può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari effettuando i relativi versamenti e prelievi.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio elegge il suo presidente alla prima adunanza. - Decide sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di esclusione; - Decide su tutte le controversie di natura patrimoniale tra i soci e l'Associazione; - Ha il compito di dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti gli articolati statutari e di regolamento. Il collegio dei probiviri è convocato dal suo presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessato. Le decisioni del collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azione in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Il comitato direttivo può autorizzare con delibera la costituzione di sedi territoriali denominate "DELEGAZIONI" a livello Regionale, Provinciale e/o Comunale, aventi autonomie gestionale ed organizzativa. Alle Delegazioni Regionali dell'Associazione è preposto un responsabile "Coordinatore Regionale", nominato direttamente dalla Segreteria Nazionale e dal Presidente. Il Coordinatore Regionale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle Autorità locali ed agli Organi giurisdizionali.

Il Coordinatore Regionale organizza di concerto con la Segreteria Nazionale, le strutture territoriali di competenza ed assolve alle funzioni di coordinamento delle attività delle delegazioni provinciali e comunali, relazionando periodicamente al presidente ed alla segreteria nazionale in merito all'andamento complessivo delle attività istituzionali ed organizzative nella regione di competenza. I responsabili delle Delegazioni provinciali e comunali relazionano periodicamente al Coordinatore regionale in ordine all'andamento complessivo delle attività sociali entro il proprio territorio di competenza. In caso di grave ed anomalo funzionamento dell'andamento delle attività sociali e/o di atti lesivi dell'immagine dell'associazione, il Presidente e la Segreteria Nazionale possono sciogliere le delegazioni regionali, provinciali e comunali nominando un Commissario straordinario.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato con maggioranza assoluta degli associati. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti emanati dalla Segreteria nazionale ed approvati dal Comitato direttivo. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei probiviri la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli Organi sociali.